



Audizione XII Commissione XI Commissione permanente

(Lavoro, previdenza sociale)

Senato della Repubblica

Disegno di legge recante: *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave, prive del sostegno familiare”*

Atto Senato 2232

Disegno di legge recante: *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo “Dopo di noi””*

Atto Senato n. 292

Osservazioni della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

22 marzo 2016

Osservazioni

Marzo 2016, sette arrestati per maltrattamenti ad anziani in una casa di riposo di Parma, Un video mostra percosse e insulti ai danni degli ospiti della struttura. Gli anziani venivano derisi, insultati, mortificati costringendoli a spogliarsi e cambiarsi alla presenza di altre persone, lasciati a terra dopo le cadute.

Febbraio 2016, Maltrattamenti, percosse, lesioni personali, omissione di referto nei confronti degli ospiti affetti da gravi e croniche forme di disabilità psicofisica. Sono queste le accuse contestate a 14 operatori dell'Aias di Decimomannu (Cagliari), ai quali i carabinieri del Comando provinciale e di Cagliari e gli specialisti del Nas hanno notificato le misure cautelari.

Febbraio 2016, Nove dipendenti del Centro di Riabilitazione neuropsichiatrico di Grottaferrata sono agli arresti domiciliari e uno è in carcere dopo l'operazione dei carabinieri del Nas. Dalle indagini è emerso che i degenti (16 ragazzi con gravi disabilità) venivano picchiati, ingozzati di cibo a forza, umiliati, insultati, segregati nelle loro stanze.

Gennaio 2016: Anziani legati al letto, privati del cibo e sottoposti a maltrattamenti di natura fisica e psicologica in un centro di accoglienza per disabili di Licata, in provincia di Agrigento. A scoprire le malefatte nella struttura sono i carabinieri che eseguono otto provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante persone.

Dicembre 2015: Pugni e schiaffi a persone con disabilità fisiche e mentali gravi, violenze fisiche e psicologiche commesse durante il trasporto degli stessi dalle rispettive abitazioni a una casa di cura di Nocera Inferiore (Salerno). Emerge dalle indagini della Procura di Nocera Inferiore. Sette dipendenti della casa di cura finiscono ai domiciliari.

Novembre 2015: Tre operatori sanitari di un centro diurno residenziale per disabili del novarese vengono posti agli arresti domiciliari dai carabinieri su provvedimento del Tribunale di Novara con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti di alcuni ospiti della struttura. Dai filmati emerge che in tre avrebbero più volte colpito i pazienti con schiaffi in viso, utilizzando anche una ciabatta e un telecomando, calci e spinte alle sedie a rotelle.

Questa è la cronaca recente. Fatti che la nostra Federazione ritiene inaccettabili, le cui origini vadano rimosse in modo deciso dalla Politica prima che dalla Magistratura.

Il Disegno di legge in discussione rappresenta l'opportunità più immediata per affrontare, in modo deciso, il dramma della segregazione e del confinamento. È su questa istanza che concentriamo la maggiore attenzione e che riteniamo prioritaria rispetto ai molti emendamenti che oggi presentiamo.

Fish ha seguito con grande attenzione e vicinanza la discussione del testo unificato delle proposte di legge alla Camera. ha avanzato molte proposte di emendamenti. Alcune di esse sono state riprese; altre

non sono state recepite. Il testo in esame al Senato mantiene alcune criticità, alcune delle quali molto rilevanti.

Il primo elemento da rafforzare nel disegno di legge, come già evidenziato in premessa, è il contrasto ad ogni forma di segregazione, impedendo che il Fondo previsto, ma anche tutte le politiche per la disabilità possano contribuire alla istituzionalizzazione e a riprodurre strutture in contrasto con i principi propri della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il secondo elemento è la necessità di attivare percorsi di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità che attualmente vivono in situazioni segreganti per le quali FISH propone di fissare progressivi passaggi per garantire tale obiettivo.

Il terzo elemento parte da una considerazione: la condizione di disabilità di persone prive di sostegno familiare può essere un forte elemento di esclusione, confinamento, segregazione, marginalità, rischi che possono produrre, se non gestiti e previsti, una conseguente disabilità grave. Conseguentemente gran parte delle misure previste dalla disposizione in trattazione devono essere estese ad una più ampia platea di potenziali destinatari, a prescindere dalla gravità contingente.

Il quarto elemento risiede nella opportunità di valorizzare, al pari del trust anche altri istituti presenti nel codice civile quali la costituzione dei fondi patrimoniali e la costituzione di vincoli di destinazione d'uso. In tal senso va prevista l'opportunità di introdurre una modificazione dell'art. 2645-ter cod. civ. di cui FISH propone una riformulazione per una più efficace ed equa applicazione.

Si propone di imprimere uno sforzo in più anche nella direzione del sostegno alla previdenza privata e quindi alle polizze assicurative, privilegiando un intervento sulla previdenza complementare che collochi il sostegno alla vita adulta in un quadro di solidarietà tra lavoratori e nella mutualità territoriale – già parte di una tradizione “antica” del nostro Paese - piuttosto che nel rapporto individuale tra la persona con disabilità, la sua famiglia e la soluzione assicurativa per il futuro.

Vi sono poi vari elementi e proposte davvero migliorative dell'intero sistema: dalla ulteriore valorizzazione del co-housing, alla relazione fra le politiche e i servizi per l'abitare con le programmazioni territoriali da un lato e con l'esigibilità dei diritti (LEA) dall'altro. Sono proposte e suggerimenti per più efficaci e condivise politiche per l'inclusione delle persone con disabilità, soprattutto per prevenire o compensare la perdita del sostegno dei loro familiari, ma anche nella direzione di promuovere i progetti di vita adulta di tante persone con disabilità.

L'intento fondante è di cogliere questa seconda lettura per rafforzare un Disegno ancora troppo flebile. Il “dopo di noi” per le persone con disabilità, specie intellettive e relazionali, è fondato su tre perni.

- Il diritto individuale a vivere anche senza la propria famiglia di origine senza essere deportati e preda di forme segreganti e disumane come la nostra esperienza insegna e la cronaca purtroppo ci consegna. la garanzia delle necessarie risorse economiche a partire da quelle già in opera e quelle che molti genitori metterebbero in campo per il benessere del proprio figlio.
- La tutela legale nella chiave dell'art 12 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità con la predisposizione di normative di protezione individuale, del proprio patrimonio e di prestazioni che al crescere della consapevolezza della persona diminuiscano di intensità, garantendo al massimo possibile la libertà di scelta.

Su questi perni deve poter ruotare la valutazione degli emendamenti da prendere in considerazione. Al contrario, si potrebbe pensare che in seconda lettura ci si limiti a pochi interventi, ristretti a uno o due articoli.

Senza mettere in discussione l'impianto della norma, riteniamo che non ci si possa contenere al solo tema - pur importante - della tutela giuridica ed a quello delle coperture assicurative. Il rischio più evidente è che si accentui la norma sulla mera sfera privata delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le quali denunciano già oggi l'abbandono da parte delle istituzioni pubbliche nazionali e locali.

È fondamentale quindi che a queste si associ una rivisitazione ed un rafforzamento del tema delle norme che garantiscono il diritto individuale e che rimettano in gioco le risorse pubbliche che attualmente vengono impegnate per sostenere le istituzioni e i contesti oggetto degli scandali sopra citati. Si tratta di restituire forza al diritto di scelta e alla chiusura e conversione di quelle strutture coerentemente con l'impianto giuridico internazionale sui diritti umani, in strutture, abitazioni civili, case di quelle persone, con dimensione familiare e servizi adeguati fondati sul progetto di vita della persona.

Il nostro Paese ha già affrontato con successo la chiusura dei manicomi offrendo nuove opportunità a persone lì recluse senza aver commesso reati. Crediamo che questa sfida possa e debba essere affrontata anche per le persone con disabilità. È il coraggio che chiediamo al Parlamento ed alle forze politiche.

Nelle pagine che seguono vi sono quindi presentati gli emendamenti al Disegno di legge 2232

Relativamente invece al **Disegno di legge 292**, altro oggetto della presente audizione, siamo purtroppo costretti ad esprimere parere negativo innanzitutto sotto il profilo tecnico che appare assai approssimativo ed incerto rispetto a:

- la totale assenza nella relazione di una previsione della platea dei beneficiari;
- la totale indeterminazione della quantificazione, anche approssimativa, dei contributi al Fondo;
- il condizionamento dell'erogazione dell'“assegno” alla consistenza del Fondo;
- la connotazione dell'assegno come intervento di contrasto alla povertà al momento tema centrale in altri interventi normativi in via di elaborazione;
- la considerazione di qualsiasi introito (quindi anche assistenziale) ai fini dell'erogazione dell'assegno;
- l'assenza di eventuali altre clausole (esempio assenza di ricovero a titolo gratuito, rendendo possibile l'ipotesi che l'assegno divenga finalizzato alla istituzionalizzazione alla segregazione) o condizioni di riduzione dell'assegno o all'età o alla contestuale erogazione di altre misure assistenziali (es. assegno/pensione sociale)
- l'assenza di indicazioni, anche generiche se non una delega al Ministero, circa le modalità di erogazione e su chi ne abbia titolarità (INPS, Comuni, Regioni?);
- l'assenza totale di correlazione con altre politiche sociali siano esse di promozione dell'inclusione che di contrasto alla povertà o al rischio di impoverimento;

Sul Disegno di legge 292, pur apprezzando i pur vaghi intenti, la FISH esprime parere totalmente negativo tanto da non proporre emendamenti di sorta.

Emendamenti al disegno di legge recante: *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare”* - Atti Senato 2232

Articolo 1 (Finalità)	
<p>1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 13 marzo 2009 n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.</p>	Emendamento
	<p>All’articolo 1, comma 1, dopo le parole « <i>la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità</i>» aggiungere « <i>a partire dall’età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno</i> »</p> <p>All’articolo 1, comma 1, sostituire le parole “ <i>e dagli articoli 3 e 19</i>” con le parole “ <i>e dagli articoli 3, 12 e 19</i>”</p>
	Motivazione
	<p>Appare opportuno il richiamo nel testo dell’art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, che si occupa dei diritti dei bambini in generale (quindi, anche con disabilità) e della loro piena inclusione, da garantire sin da tale fase della vita.</p> <p>Ma occorre anche, come fatto con l’emendamento proposto, focalizzare meglio l’attenzione sulla necessità di attivare percorsi di autonomia sin dalla minore età, preparando il periodo da adulti e quello successivo del c.d. “dopo di noi” (ossia da adulti, senza più il sostegno familiare), attraverso un graduale e continuo percorso di crescita, declinato nel progetto individuale che ciascuna persona con disabilità e/o chi la rappresenta deve costruire insieme alle Istituzioni (vedasi scuola) e a chi ruota attorno.</p> <p>Il richiamo oltre che degli artt. 3 e 9 anche dell’art. 12 è volto a tutelare il diritto alla proprietà ed alla eredità della persona con disabilità.</p>
<p>2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità</p>	Emendamento
	<p>All’articolo 1, comma 2, sostituire le parole « <i>non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza</i>» con le parole « <i>non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale</i>»</p>
	Motivazione

della loro assistenza	Il testo, così come strutturato, lascia erroneamente intendere che i genitori abbiano la responsabilità dell'assistenza, fintanto che siano in grado di sostenerla. Invece, al di là dei compiti di solidarietà familiare e di giusto supporto genitoriale, mai tali misure devono scaricare sulla famiglia il peso dell'assistenza e né si deve ritenere di intervenire solo quando sia impossibile la mera assistenza materiale e non anche il supporto ad una vita di inclusione.
Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è accertato con le modalità indicate dall'articolo 4 della medesima legge.. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti della legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.	Emendamento
	All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole « <i>definisce o aggiorna</i> » con le parola « <i>si attiva per far definire o aggiornare</i> » nonché eliminare la parola “grave” ed il riferimento al solo “comma 3”
	Motivazione
Il terzo periodo del comma in questione è del tutto erroneo, visto che il progetto individuale, ai sensi dell'articolo 14 Legge n. 328/00, deve essere definito con le Istituzioni Locali, che assumono anche la responsabilità di attuare il progetto; mentre nel testo approvato alla Camera vi è la particolare previsione che, nel caso in cui la persona abbia un amministratore di sostegno, sia questi a “definire” ed “aggiornare” il progetto individuale. Forse l'intento era quello di sottolineare che nella definizione del progetto individuale è la persona direttamente interessata a costruire, insieme alle Istituzioni il proprio progetto e che, quando non può farlo da sola è l'amministratore di sostegno che l'aiuta, anche considerando quanto indicato dai genitori nel farsi portavoce di tutto ciò, ma non può certo essere quello di mettere in mano all'amministratore di sostegno un potere (il definire privatamente ed unilateralmente l'intero progetto) che non ha per legge. La proposta di eliminazione del riferimento alla connotazione di gravità (di cui al comma 3 del ridetto art. 3 della legge 104 trova motivazione nel fatto che: la condizione di disabilità di persone prive di sostegno familiare può rappresentare un forte elemento di esclusione, confinamento, segregazione, marginalità, rischi questi che possono produrre, se non adeguatamente gestiti e previsti, una conseguente grave disabilità. Conseguentemente gran parte delle misure previste dalla disposizione in trattazione devono essere estese ad una più ampia platea di potenziali destinatari a prescindere dalla gravità contingente.	
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati, la stipula di polizze	Emendamento Sostituire il comma 3 con il seguente: “3. La

<p>di assicurazione e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6.</p>	<p><i>presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di destinazione d'uso (art. 245 ter c.c.) o di trust, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli art. 5-6 e 6 bis della presente legge. Tale disciplina si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”</i></p>
	<p>Motivazione</p>
	<p>L'emendamento valorizza al pari del trust anche altri istituti presenti nel codice civile quali la costituzione di fondi patrimoniali e di vincoli di destinazione d'uso. Questi ultimi sono già disciplinati dall'art. 2645-ter codice civile e che il successivo art. 6 bis (emendamento proposto) riformula per una più efficace ed equa applicazione.</p>
<p>Articolo 2 (Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio)</p>	
<p>1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.</p>	<p>Emendamento</p>
	<p>All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «<i>sono definiti</i>», sostituire «<i>i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge</i>» con «<i>entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa</i>»</p>
	<p>Motivazione</p>
<p>La previsione di far adottare i LEP rischia di rimanere lettera morta, perché tali livelli non sono mai stati declinati nè è stato indicato un termine entro il quale adottarli. Si rischia, infatti, che i LEP in quanto non declinati dallo Stato, non vengano poi garantiti dalle Regioni, tenute, in questo testo di legge solo a verificare il ricorrere, in coloro che richiederanno di accedere ai finanziamenti per l'erogazione di servizi per il “dopo di noi” (a valersi sulle risorse ripartite dallo Stato alle Regioni), dei requisiti organizzativi e strutturali che saranno determinati con successivo decreto ministeriale, come meglio chiarito nel successivo articolo 3.</p> <p>Né rimedia all'assenza di un prefissato termine entro cui adottare i LEP sul dopo di noi, quanto</p>	

	<p>stabilito nel secondo comma dell'articolo, ossia che, nelle more dell'adozione dei Lep, siano individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, solo gli obiettivi di servizio ossia l'individuazione di quali siano i servizi da erogare, ed il relativo fabbisogno, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale sul "dopo di noi".</p> <p>E' infatti cosa ben diversa definire quali sono i Livelli essenziali di assistenza che le Regioni devono garantire ai cittadini (anche ricorrendo a propri fondi istituzionali) dallo stabilire invece quali siano solo gli obiettivi da raggiungere nella spesa delle risorse ricevute per la legge sul "dopo di noi".</p> <p>Occorre, quindi, che al Senato si riscriva la norma in questione, prevedendo un termine entro cui adottare i Livelli essenziali di assistenza, che potrebbe essere verosimilmente di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, onde poter dar seguito, poi, agli altri provvedimenti previsti nei 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.</p>
<p>2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.</p>	<p style="text-align: center;">Emendamento</p> <p>L'intero comma 2 dell'articolo 2 è sostituito con i seguenti commi:</p> <p><i>« 2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.</i></p> <p><i>3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abitabile dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.</i></p> <p><i>4. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) e c).</i></p> <p><i>5. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali.</i></p>

	<p style="text-align: center;">Motivazione</p> <p>È opportuno che lo Stato, che unitamente alle Regioni e gli Enti Locali, finanzia dei servizi, indichi, strumenti e procedure stringenti affinché vi siano diritti esigibili in modo certo e omogeneo su tutto il territorio nazionale e che siano agevolate le soluzioni abitative che consentano alle persone di rimanere presso il proprio domicilio originario. Inoltre è necessario che questi debbano essere inseriti nei Piani di Zona, affinché diventino anche patrimonio della collettività ed entrino a far parte della rete dei servizi integrati del territorio nonché mantenerne il controllo in mano pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare)</p>	
<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.</p>	
<p>2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (...). Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.</p>	<p style="text-align: center;">Emendamento</p> <p>All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "persone con disabilità" eliminare la parola "grave" All'articolo 3, comma 2, dopo le parole «<i>previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>» aggiungere «<i>Il decreto prevede che: a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere adottate prioritariamente per attivare processi di de-istituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4 comma 1 lett c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizi</i>»</p>

	<p style="text-align: center;">Motivazione</p> <p>La richiesta che vengano date come priorità la de-istituzionalizzazione e la domiciliarietà nascono dal timore è che, se anche indicate nella legge come obiettivi, esse vengano preferite ad altre misure semmai già ricadenti nelle attuali previsioni residenziali e le prime rimangano lettera morta.</p> <p>La presentazione da parte del percettore di un piano economico che indichi come le risorse pubbliche e/o private (considerando anche quanto erogato al Fondo), possano garantire per almeno un decennio, la sostenibilità economica dell'intervento, oltre alla non possibilità, per lo stesso periodo di non modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura e/o il servizio attivato e/o sostenuto è volto ad evitare che gli interventi si riducano a sterili azioni di breve periodo e che non seguano, invece, il percorso individuale dei singoli beneficiari.</p> <p>Tale proposta viene ritenuta anche compatibile con il riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni, visto che trattasi di vincoli all'uso di un fondo statale.</p>
<p>3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi</p>	
<p>Articolo 4 (Finalità del Fondo)</p>	
<p>1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:</p>	<p style="text-align: center;">Emendamento</p> <p>All'articolo 4, comma 1, sostituire «<i>Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:</i>» con le seguenti parole «<i>Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2, in particolare, alle seguenti finalità:</i>»</p> <p style="text-align: center;">Motivazione</p> <p>L'emendamento proposto è di mero raccordo con quelli inseriti all'articolo 2, in cui si è stabilito di attuare i livelli essenziali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e, quindi, in un tempo idoneo, a vincolare le finalità del Fondo, prima del suo utilizzo.</p>

<p>a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;</p>	<p>Emendamento</p>
<p>b) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;</p>	<p><i>All'articolo 4, comma 1, lett. a), dopo le parole «attivare e potenziare», aggiungere «in via prioritaria e secondo quanto stabilito all'articolo 3 comma 2 della presente legge»</i></p>
<p>c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;</p>	
<p>d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del massimo livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1 comma 2.</p>	
<p>2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità</p>	
	<p>Emendamento</p>
	<p>Introduzione dell'art. 4-bis, "Contrasto ai trattamenti</p>

segreganti”

1, Ai sensi della lettera “b” comma 1 dell’art. 19 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di “ospiti” e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non reproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione al comma 1 entro e non oltre 31 dicembre 2021 le strutture residenziali, destinate all’accoglienza delle persone con disabilità con un numero maggiore ad 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all’art. 4 alla presente legge né ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di “sistemazione in emergenza” di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, rsa, rsd o strutture similari è fatto obbligo all’ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all’ente gestore della struttura di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall’ingresso in struttura, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a mesi 12, per l’attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all’inserimento in contesti che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

Occorre evitare che i processi di de-istituzionalizzazione, individuati insieme ad altri vengano, poi, di fatto, finanziati per ultimi, alimentando ancora una volta invece situazioni segreganti.

Tale emendamento con l’inserimento di un apposito e specifico art. (4-bis) interviene significativamente rendendo operative le indicazioni fissate dall’art. 19 della citata convenzione Onu in materia di contrasto alla segregazione. Si impedisce così il permanere di tali fenomeni segreganti ed il riprodursi degli stessi non di rado causa di violenze e violazioni di dei

diritti umani oggi, sempre più, agli onori della cronaca.

Articolo 5
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « o di invalidità permanente. » sono inserite le seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

Emendamento

L'articolo 5, comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « o di invalidità permanente. » sono inserite le seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni

2. I premi versati sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 euro all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementari, come all'articolo 8 comma 4 del Decreto Legislativo n 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9% sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

- a. il Beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- b. gli Assicurati siano i genitori del Beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il Beneficiario;*
- c. la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;*
- d. gli Eventi relativi alla vita degli Assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;*
- e. non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del Beneficiario prima del verificarsi degli*

	<p><i>Eventi di cui sopra;</i></p> <p><i>f. siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50% del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente Legge o in caso di malattia grave del Beneficiario;</i></p> <p><i>5. Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, si dispone che l'ISTAT elabori tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è operata, ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. La prima pubblicazione è prevista per il 31 luglio 2016».</i></p>
	<p>Motivazione</p>
	<p>Secondo il testo pervenuto al Senato il massimo del maggior beneficio che una famiglia potrebbe fruire, nello stipulare una polizza a favore della persona con disabilità grave per garantirle delle rendite per il “dopo di noi”, è pari a 41,80 euro annui di risparmio sulle imposte dei redditi.</p> <p>Infatti, nella dichiarazione dei redditi chiunque può togliere dalle imposte da pagare una somma pari al 19% dei premi pagati (entro la soglia di 530 euro) nell’anno di riferimento per una polizza assicurativa per rischio morte. Quindi, a fronte di un premio di 1.000 euro all’anno, già si possono detrarre imposte al massimo per il 19% del limite dei 530 euro, ossia 100,70 euro.</p> <p>Con la previsione introdotta alla Camera (e che qui si ritiene insufficiente), esclusivamente chi avrà stipulato una polizza vita con beneficiaria finale una persona con disabilità grave (con, o senza, uno o due genitori in vita) potrà dedurre il 19% dei premi pagati entro l’anno di riferimento, considerando, però, come soglia massima di calcolo dei premi (non più 530,00), ma euro 750,00 (ottenendo quindi al massimo un’agevolazione complessiva di 142,50 annui, ossia di soli 41,80 euro in più rispetto alle generiche polizze vita).</p> <p>Si ritiene che non possa essere questo il vantaggio da riconoscere a chi, invece, si stia sacrificando per creare le condizioni economiche per il “dopo di noi”, evitando che, quindi, poi, l'emergenza scoppi, alla morte dei genitori, nelle mani delle Istituzioni deputate, a quel punto, a prendere in carico la persona.</p> <p>Più giusto pensare, quindi, anche un sistema uguale a quello pensionistico complementare,</p>

	<p>anche perché si ritiene che quanto appostato per le polizze sia stato sovrastimato per il mero utilizzo della maggior detraibilità di imposta, perché a fronte di minori entrate per un massimo di circa 40 euro annui rispetto a ciascuna singola polizza, si dovrebbero avere oltre 800.000 polizze per il “dopo di noi” per coprire la previsione totale di 35,7 milioni di euro di minor gettito fiscale per lo Stato per l’anno 2017.</p> <p>Tra l’altro, fornire oggi un beneficio minimo per fare in modo che si crei un accumulo da gestire quando poi, venuto meno il sostegno familiare, la persona nel rispetto dell’art. 12 della convenzione Onu disponendo anche dei propri beni ed averi possa dare concreta attuazione al proprio progetto individuale in modo complementare alle necessarie risorse messe a disposizione delle Istituzioni Pubbliche, rappresentando, pertanto, un investimento mirato, anche perché le stesse rendite sarebbero vincolate per poter rispondere effettivamente a parti importanti delle effettive esigenze delle persone con disabilità e della realizzazione del loro progetto individuale.</p>
<p>2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 35,7 milioni di euro per l’anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.</p>	
<p>Art. 6 (Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)</p>	
<p>1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.</p> <p>2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. La</p>	<p>emendamento: introduzione articolo 6 bis</p> <p>dopo l’articolo 6 introdurre il seguente articolo</p> <p>Art. 6.- bis (<i>Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche</i>).</p> <p>L’art. 2645-ter del codice civile è integrato dal testo seguente : “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma e dell’articolo 408, possono essere trascritti, al fine di rendere</p>

<p>suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.</p> <p>3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: L'istituzione del trust è fatta per atto pubblico; L'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità ed i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità; l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee; Gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave; I beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust; L'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del trust a carico del trustee; l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte delle persone con disabilità grave; l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.</p> <p>4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p>	<p>opponibile ai terzi il vincolo di destinazione <i>e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione.</i> Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.</p>
--	---

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie (..) dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1,4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1,4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai

sensi dell'articolo 9.	
Articolo 7 (Campagne informative)	
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.	Emendamento
	All'articolo 7, comma 1, dopo le parole « <i>La presidenza del Consiglio dei Ministri avvia</i> », eliminare le parole « <i>nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,</i> »
	Motivazione
	A fronte della previsione di campagne informative a costo zero, dovrebbe almeno essere possibile utilizzare risorse non economiche (quindi anche umane, tecnologiche) per veicolare tali campagne in vari messaggi (semmai sui siti internet di vari ministeri nelle rispettive aree tematiche, ecc..) e non limitarsi solo a video trasmessi dalla RAI e caricati esclusivamente sulla pagina web della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata alle campagne di comunicazione.
Articolo 8 (Relazioni al Parlamento)	
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.	Emendamento
	All'articolo 8, aggiungere il seguente secondo comma: « <i>1. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposta sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 Legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di de-istituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge.</i> »
	Motivazione
	La previsione di una relazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Parlamento circa lo stato di attuazione della legge è quanto mai opportuna, sempre che questa non si limiti esclusivamente a fare una mera rendicontazione di quanto speso e dei vari interventi adottati con le relative risorse messe a disposizione. Occorre, infatti, anche mettere in evidenza gli esiti di tali politiche specie con riguardo all'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior

	<p>inclusione sociale e minor isolamento a seguito degli interventi finanziati ed adottati e tutto ciò non può che essere monitorato proprio da un organo ad hoc qual è l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che già si occupa della valutazione di impatto delle varie politiche sociali. In tale contesto, va inserita anche una specifica previsione circa il monitoraggio dei percorsi di de-istituzionalizzazione, affinché effettivamente si compia con successo e si realizzi la maggior inclusione sociale dei destinatari.</p> <p>Infine, occorrerà anche verificare se le minori entrate previste a seguito delle agevolazioni per le polizze assicurative e per i trust siano conformi alle previsioni, visti anche i dubbi sopra riportati.</p>
<p>Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)</p>	
<p>1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>Articolo 10 (Entrata in vigore)</p>	
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.</p>	